

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3569 del 13/07/2023
Oggetto	Rinnovo di concessione semplificata per il prelievo di acque superficiali dal Fiume Marecchia ad uso irrigazione agricola in loc. Pietracuta del Comune di San Leo (RN). Richiedente: La Fraternità soc. coop.arl. Procedimento RN11A0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3711 del 13/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici LUGLIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: Rinnovo di concessione semplificata per il prelievo di acque superficiali dal Fiume Marecchia ad uso irrigazione agricola in loc. Pietracuta del Comune di San Leo (RN).
Richiedente: La Fraternità soc. coop.arl. **Procedimento RN11A0001.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs.n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714;

- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PREMESSO che la ditta. La Fraternità (P.I. 02202680404), ha presentato in data 08/11/2022, registrata in pari data al prot. PG/2022/183074, istanza di rinnovo di concessione per il prelievo di

acque superficiali dal fiume Marecchia, in Comune di San Leo (RN) ad irrigazione agricola, rilasciata con determinazione Arpae n. 4479 del 04/09/2018 con scadenza il 31/12/2022 -

Procedimento RN11A0001;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 4479 del 04/09/2018, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata, secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, tramite pompa mobile, posizionata su area demaniale aventi le coordinate geografiche UTM-RER: X = 769.243 Y= 871.185 in loc. Pietracuta del Comune di San Leo (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 6 antistante la particella 260, la portata massima richiesta è di 1,0 l/s, il volume massimo è di 2136,00 mc ;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in particolare non esistono impianti consortili come si evince dalla consultazione della cartografia del comprensorio del Consorzio della Bonifica Romagna;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999 pari a €.14,14 (euro quattordici/14) ;

DATO ATTO:

- che il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2022/196348 del 29/11/2022, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota del 29/03/2023, registrata al prot. Arpae PG/2023/55213, ha trasmesso il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste su di un Corpo idrico tipizzato fiume Marecchia contraddistinto dal cod. **IT081900000000003-2_3-3_4 ER Fiume Marecchia** (in particolare tratto 3.3) ;
- Trattandosi di rinnovo senza modifiche le pressioni sul C.I. non sono la causa dello stato ambientale inferiore a buono, essendo la portata del prelievo inferiore a 2/l/s e il tratto del fiume non in stress idrico, pertanto il prelievo ricade nell' ambito ATTRAZIONE quindi la derivazione risulta compatibile;

STABILITO CHE, ai sensi della Deliberazione n. 4/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva deflussi ecologico, dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale (DMV) relativo al corpo idrico cod. **IT081900000000003-2_3-3_4 ER Fiume Marecchia** (in particolare tratto 3.3) , nella misura di 0,56 m³/s nel periodo estivo (maggio/settembre) e 0,77 m³/s nel periodo invernale (ottobre/aprile);

ATTESO CHE dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base agli usi (vivaio) e al metodo di irrigazione (a goccia), il quantitativo richiesto di 2136,00 m³/anno risulta congruo ai sensi della DGR 1415/2016;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese istruttorie in data 04/11/2022 ;
- il deposito cauzionale di €. 250,00 versato in data 03/09/2018 dal concessionario a garanzia degli obblighi della concessione n.4479 del 04/09/2018 può essere mantenuto a garanzia della presente concessione;

- che con nota prot. PG/2023/116958 del 05/07/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute in data 12/07/2023 con PG/2023/121356;

ACCERTATO, altresì che, pur essendogli stato comunicato con nota del 05/07/2023, PG/2023/116958, il differimento al 30/10/2023 del pagamento degli oneri di seguito riportati ai sensi del punto 1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza regionale n. 73/2023, il richiedente ha volontariamente versato:

- in data 11/07/2023 al pagamento dei canoni dal 2023 al 2027, pari complessivamente a € 70,70 (euro settanta/70), in unica soluzione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, secondo cui i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell' art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 5, fino alla data del **31/12/2027**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e il sottoscritto, in riferimento al procedimento istruttorio in esame, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di rilasciare alla ditta La Fraternità (P.I. 02202680404), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione semplificata di cui alla determinazione n.4479 del 04/09/2018, per il prelievo di acque superficiali dal fiume Marecchia in Comune di San Leo (RN), distinta catastalmente al

N.C.T. al foglio 6 antistante la particella 260, per la portata massima di 1,0 l/s, il volume massimo è di 2136,00 tramite pompa mobile, ad uso domestico - **Procedimento RN11A0001**;

2 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente in data 12/07/2023 con PG/2023/121356;

3 **di stabilire che la concessione sia rilasciata per anni cinque fino al 31/12/2027 ;**

4 di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone annuo in € 14,14 dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2027, pari complessivamente a € 70,70 (euro settanta/70), sono stati versati in un'unica soluzione in data 11/07/2023, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

5 di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) versato in data 04/09/2018 dando atto che il medesimo che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

6 che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

7 di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;

8 di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;

9 di stabilire inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del

prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

10 di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

11 di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile SAC Rimini

Dott. Stefano Renato de Donato

(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata rilasciata a favore della ditta La Fraternità soc.coop.arl.(P.I. 02202680404), per la derivazione di acque superficiali dal fiume Marecchia - **Procedimento RN11A0001**.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato mediante pompa mobile ubicata presso il un canale parallelo al Fiume Marecchia in loc. Pietracutra del Comune di San Leo al foglio 6 antistante la particella 260 su area di proprietà del demanio Idrico aventi le seguenti coordinate geografiche:

- UTM-RER X = 769.243 Y= 871.185
- corpo idrico cod. **IT081900000000003-2_3-3_4 ER Fiume Marecchia** (in particolare tratto 3.3)

La risorsa richiesta viene utilizzata ad uso irrigazione agricola.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 1,0 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 2136 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

- 2 E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
- 3 Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
- 4 Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
- 5 In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- 6 **Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015 e D.G.R. 2293/2021 nella misura di 0,56 m³/s nel periodo estivo (maggio/settembre) e 0,77 m³/s nel periodo invernale (ottobre/aprile);**
- 7 Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1 **La concessione è rilasciata per la durata di anni cinque fino al 31/12/2027 .**
- 2 Sono fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;

- 3 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
- 4 Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

ART.6

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1 L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
- 2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
- 3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1 Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
- 2 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Rimini** nel nulla-osta rilasciato quale atto endoprocedimentale e trasmesso con nota Prot.29/03/2023.0018721 e acquisita al protocollo Arpae n. PG/2023/55213, del 29/03/2023 di seguito riportate:

- 1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- 2. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;*
- 3. è vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico;*
- 4. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
- 5. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*
- 6. il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;*

7. *nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*
8. *i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;*
9. *si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
10. *il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
11. *il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
12. *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da*

questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 13. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 14. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
- 15. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 16. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 17. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.